

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE CROMO
0007/CR/24

Visto il Regolamento (CE) N. 1907/2006 del parlamento europeo e del consiglio, visto il Decreto del Ministero della Salute del 17.2.2005, a seguito di un'ispezione iniziale della fabbrica effettuata da personale ITC sulla base di uno schema operativo predisposto in regime volontario, e della valutazione positiva degli adeguamenti impiantistici e produttivi e dell'implementazione delle procedure di uno specifico controllo integrativo della produzione di fabbrica in merito al contenuto di cromo idrosolubile (VI) si dichiara che:

Presso la fabbrica di
Ghigiano di Gubbio
Località Ghigiano,06024 -Ghigiano di Gubbio(PG)
Proprietà di
Colacem SpA
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)

i seguenti prodotti immessi sul mercato, contenenti o meno un appropriato agente riducente del cromo idrosolubile (VI), così come dichiarato:

<i>Denominazione prodotto</i>	<i>Utilizzo agente riducente cromo idrosolubile (VI)</i>	<i>Commercializzato</i>	
		<i>sfuso</i>	<i>in sacchi</i>
<i>Denominazione normalizzata</i>	<i>SI/NO</i>	<i>SI/NO</i>	<i>SI/NO</i>
<i>CEM II/A-LL 52,5 R</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>CEM II/B-LL 32,5 R (1)</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>CEM II/B-M (P-LL) 42,5 R</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>CEM III/B 42,5 N-LH/SR</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>CEM IV/A (P) 42,5 N-SR</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>
<i>CEM IV/B (P) 32,5 R – LH/SR</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>
<i>CEM V/A (S-P) 42,5 N</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>

sono sottoposti dal Fabbricante al controllo della produzione di fabbrica ed alle ulteriori prove di campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'ITC ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica e dei risultati dell'autocontrollo e, se richiesto, prove di controllo di campioni prelevati in fabbrica. Questo documento attesta che le modalità descritte nel Decreto M.ro della Salute del 17.2.2005 sono state applicate e che i prodotti sopraindicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti dall'allegato XVII punto 47 ("Cemento") del

Regolamento (EU) 1907/2006

Questo documento è stato rilasciato la prima volta il 02/01/2006 e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nei riferimenti normativi richiamati o le condizioni di produzione nella fabbrica od il controllo della produzione di fabbrica stesso.

San Giuliano Milanese, 16/07/2025

Revisione n. 3 che annulla e sostituisce la precedente.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio Bonati